



GIUNTA REGIONALE

Allegato A alla determinazione DPF/123 del 14.11.2024

**DIPARTIMENTO SANITA'**

**AVVISO**

**Il Dipartimento Sanità intende avviare una verifica dell'esistenza di professionalità idonee allo svolgimento delle funzioni di Esperti Esterni con il compito di supportare il Comitato Etico Territoriale della Regione Abruzzo (C.Et.R.A) nella formulazione del parere in materia di accesso alla procedura medicalizzata di aiuto al suicidio.**

**Vista** la legge 2019 del 22.12.2017 ("Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento - DAT") la quale dispone testualmente che:

- "Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie". (Art. 4 , comma 1);
- "(...) Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. (...)". (Art. 4, Comma 5);

**Atteso che** la sentenza della Corte Costituzionale n. 242 del 25.09.2019:

- ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) (...) agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente".
- ha stabilito che "la verifica delle condizioni che rendono legittimo l'aiuto al suicidio deve restare peraltro affidata – in attesa della declinazione che potrà darne il legislatore – a strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale. A queste ultime spetterà altresì verificare le relative modalità di esecuzione, le quali dovranno essere evidentemente tali da evitare abusi in danno di persone vulnerabili, da garantire la dignità del paziente e da evitare al medesimo sofferenze".

**Atteso** altresì che la Corte Costituzionale, con la medesima pronuncia, ha stabilito che:



## GIUNTA REGIONALE

---

Allegato A alla determinazione DPF/123 del 14.11.2024

“La delicatezza del valore in gioco richiede, inoltre, l’intervento di un organo collegiale terzo, munito delle adeguate competenze, il quale possa garantire la tutela delle situazioni di particolare vulnerabilità”

“Nelle more dell’intervento del legislatore, tale compito è affidato ai comitati etici territorialmente competenti” ai sensi dell’art.12, comma 10, lettera c, del d.l. n. 158 del 2012 e dell’art. 1 del Decreto del Ministero della Salute 8 febbraio 2013;

**Valutato** che in data 24.02.2023 il Comitato Nazionale di Bioetica, in risposta al quesito del Ministero della Salute, ha individuato i Comitati etici territoriali quali organi idonei a rendere il previo parere cui si riferisce la sentenza n. 242/2019 della Corte Costituzionale, raccomandando di istituire al loro interno una commissione di esperti esterni che contempli le figure del “medico palliativista con competenze ed esperienze assistenziali, del medico anestesista rianimatore, dello psicologo, dello psichiatra, del bioeticista, di un infermiere con esperienze specifiche in cure palliative, del medico di medicina generale, dell’esperto in diritto e va sentito il familiare o fiduciario indicato dal paziente o, in loro assenza, l’amministrazione di sostegno. A seconda della problematica clinica dovrebbero poi essere coinvolti i medici specialisti che hanno in cura o sono competenti sul caso del paziente”;

**Rilevato** che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 135 del 18.07.2024, ha confermato quanto stabilito nella sentenza n.242 del 25.09.2019, ribadendo che requisito per l’accesso al suicidio assistito è la dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale, riaffermando la necessità del “puntuale rispetto delle condizioni procedurali fissate dalla sentenza n. 242 del 2019. È dunque necessario, per tutti i fatti successivi al 2019, che le condizioni e le modalità di esecuzione dell’aiuto al suicidio siano verificate da strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale nell’ambito della «procedura medicalizzata» di cui alla legge n. 219 del 2017, previo parere del comitato etico territorialmente competente”;

### Preso atto:

- della nota prot. num. 78627, in data 24.07.2024 con cui la Asl Lanciano Vasto Chieti ha provveduto ad informare il Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo e il Comitato Etico della Regione Abruzzo (CEtRA) in ordine alla richiesta di accesso al suicidio assistito ricevuta, chiedendo, *“di voler comunicare se siano state assunte (...) linee guida regionali in materia e se il Comitato etico abbia già indicato modalità operative e di gestione rispetto a tali particolari richieste in casi precedenti e rispetto ad istanze di pari tenore formalizzate eventualmente nei confronti di altre Asl della Regione”*, specificando altresì che in mancanza di diversa tempestiva indicazione o riscontro *“in considerazione del rilievo della richiesta e del bene giuridico sotteso nonché della correlata urgenza di procedere, si provvederà (...) alla costituzione di una equipe multidisciplinare composta da professionisti in possesso delle competenze necessarie per esaminare e valutare gli aspetti clinici, psicologici, e personali coinvolti all’esito delle verifiche espletate, al fine di redigere una relazione da sottoporre al Comitato etico regionale per il prescritto parere”*;
- che con nota del 09.08.2024 il Comitato Etico della Regione Abruzzo (CEtRA), competente per territorio ai sensi dell’art. 12, comma 10, lettera a) del d.l. n. 158 del 2012, secondo le indicazioni espresse dal Comitato Nazionale per la Bioetica il 24.02.2023, in riscontro a quanto comunicato e richiesto dalla Asl Lanciano Vasto Chieti, ha provveduto a manifestare *“in attuazione dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n.242/2019 e ribaditi nella sentenza n. 135 del 18.07.2024, la piena disponibilità ad offrire il proprio contributo riguardo al caso in oggetto”*, primo caso sottomesso ad una Asl del territorio di competenza (...);



GIUNTA REGIONALE

---

Allegato A alla determinazione DPF/123 del 14.11.2024

• che con successiva nota del 21.08.2024 il Comitato Etico della Regione Abruzzo (CEtRA) ha specificato che la *“Struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, cui la Corte Costituzionale ha affidato l’accertamento delle condizioni patologiche della persona e dei presupposti indicati dalla Corte stessa (...) si identifica in codesta Azienda sanitaria locale”*, e che lo stesso si attiverà *“non appena codesta spettabile Azienda, a seguito dell’annunciata costituzione della Commissione medica multidisciplinare incaricata di compiere il suddetto accertamento all’esito dell’esame del paziente e delle eventuali indagini cliniche, strumentali e di laboratorio, avrà redatta una relazione accompagnatoria che sottoporrà all’intestato Comitato affinché possa esprimere il prescritto parere, a garanzia del rispetto dei diritti di una persona in situazione di particolare vulnerabilità”*;

**Acquisito** il parere della Commissione multidisciplinare della ASL Lanciano Vasto Chieti composta da professionisti in possesso delle competenze necessarie, al fine dell’esame e della valutazione degli aspetti clinici, psicologici e personali della persona e della predisposizione della dovuta relazione da sottoporre al Comitato Etico della Regione Abruzzo;

**Preso atto** della deliberazione del Direttore Generale della ASL Lanciano Vasto Chieti n. 1564/2024 del 08/10/2024 avente ad oggetto *“Richiesta di accesso alla procedura di cui alla sentenza n. 242/2019 della Corte Costituzionale. Costituzione Commissione multidisciplinare”*;

**Atteso** che il Comitato Etico territoriale debba esprimere un parere in materia di suicidio medicalmente assistito per garantire la tutela delle situazioni di particolare vulnerabilità;

**Ritenuto** pertanto che il Comitato Etico della Regione Abruzzo (CEtRA), debba esprimersi in merito alla richiesta di accesso al suicidio medicalmente assistito trasmessa dalla ASL Lanciano Vasto Chieti con riguardo a persona in situazione di particolare vulnerabilità;

**Ritenuto**

-di dover avviare una ricognizione per acquisire manifestazioni di interesse per l’individuazione della Commissione di Esperti Esterni al C.Et.R.A. che siano in possesso dei seguenti requisiti:

-che le predette verifiche dovranno essere effettuate da un’equipe multidisciplinare composta da professionisti in possesso delle competenze necessarie per esaminare e valutare gli aspetti clinici, psicologici e personali, proponendo che essa, per il caso in questione, sia formata, tra gli altri, da “un medico palliativista con competenze ed esperienze assistenziali, uno psichiatra, un medico anestesista rianimatore, un infermiere con esperienze specifiche in cure palliative ed uno psicologo, con eventuale possibilità di valutare se integrare la composizione con altre figure professionali”;

**Ritenuto** pertanto di dover procedere con la nomina di professionalità con competenze ed esperienze tali da poter valutare la sussistenza dei requisiti previsti dalla sentenza n.242 del 25.09.2019 della Corte Costituzionale;

**Precisato che**

- agli Esperti Esterni non compete alcun compenso né rimborso spese per l’attività svolta;

- la presente ricognizione non costituisce procedura selettiva e non determina la formazione di una graduatoria o l’attribuzione di punteggi, né l’acquisizione di diritti e/o aspettative correlate;



GIUNTA REGIONALE

---

Allegato A alla determinazione DPF/123 del 14.11.2024

**Il presente avviso è rivolto ai Dirigenti Sanitari (ovvero i responsabili delle UOC/UOS/UOSD) delle AASSL in possesso dei requisiti indicati.**

A tale fine, gli interessati sono invitati a trasmettere la propria istanza corredata di curriculum vitae, da cui si evinca il possesso dei requisiti, unitamente a copia del documento di identità in corso di validità e autorizzazione al trattamento dei dati personali, limitatamente al procedimento di che trattasi, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e, in quanto compatibile, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

Nel caso dovessero pervenire più candidature per la stessa professionalità, la valutazione delle stesse sarà effettuata dal Comitato CEtRA nella prima seduta utile già calendarizzata.

La manifestazione di interesse dovrà essere inoltrata al Dipartimento Sanità, all'indirizzo: [dpf@regione.abruzzo.it](mailto:dpf@regione.abruzzo.it) entro e non oltre il 29 novembre 2024.

**IL DIRETTORE REGIONALE**  
**Emanuela Grimaldi**  
*(firmato digitalmente)*